Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

(GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione della Commissione 93/344/CEE, del 17 maggio 1993	L 138	11	9.6.1993
►**M2**	Decisione della Commissione 93/509/CEE, del 21 settembre 1993	L 238	44	23.9.1993
►**M3**	Decisione della Commissione 94/453/CE, del 29 giugno 1994	L 187	11	22.7.1994
►**M4**	Decisione della Commissione 94/561/CE, del 27 luglio 1994	L 214	17	19.8.1994
►**M5**	Decisione della Commissione 95/99/CE, del 27 marzo 1995	L 076	16	5.4.1995
►**M6**	Decisione della Commissione 95/322/CE, del 25 luglio 1995	L 190	9	11.8.1995
►**M7**	Decisione della Commissione 95/323/CE, del 25 luglio 1995	L 190	11	11.8.1995
►**M8**	Decisione della Commissione 96/279/CE, del 26 febbraio 1996	L 107	1	30.4.1996
►**M9**	Decisione della Commissione 97/160/CE, del 14 febbraio 1997	L 062	39	4.3.1997
►**M10**	Decisione della Commissione 97/684/CE, del 10 ottobre 1997	L 287	49	21.10.1997
►**M11**	Decisione della Commissione 98/360/CE, del 18 maggio 1998	L 163	44	6.6.1998
►**M12**	Decisione della Commissione 98/567/CE, del 6 ottobre 1998	L 276	11	13.10.1998
►**M13**	Decisione della Commissione 98/594/CE, del 6 ottobre 1998	L 286	53	23.10.1998
►**M14**	Decisione della Commissione 1999/228/CE, del 5 marzo 1999	L 083	77	27.3.1999
►**M15**	Decisione della Commissione 1999/558/CE, del 26 luglio 1999	L 211	53	11.8.1999
►**M16**	Decisione della Commissione 2000/209/CE, del 24 febbraio 2000	L 064	22	11.3.2000
►**M17**	Decisione della Commissione 2000/754/CE, del 24 novembre 2000	L 303	34	2.12.2000
►**M18**	Decisione della Commissione 2001/117/CE, del 26 gennaio 2001	L 043	38	14.2.2001
►**M19**	Decisione della Commissione 2001/144/CE, del 12 febbraio 2001	L 053	23	23.2.2001
►**M20**	Decisione della Commissione 2001/610/CE, del 18 luglio 2001	L 214	45	8.8.2001
►**M21**	Decisione della Commissione 2001/611/CE, del 20 luglio 2001	L 214	49	8.8.2001
►**M22**	Decisione della Commissione 2004/211/CE, del 6 gennaio 2004	L 073	1	11.3.2004
►**M23**	Decisione della Commissione 2005/605/CE, del 4 agosto 2005	L 206	16	9.8.2005
►**M24**	Decisione della Commissione 2005/771/CE, del 3 novembre 2005	L 291	38	5.11.2005
►**M25**	Decisione della Commissione 2005/943/CE, del 21 dicembre 2005	L 342	94	24.12.2005
►**M26**	Decisione della Commissione 2006/542/CE, del 2 agosto 2006	L 214	59	4.8.2006

Modificata da:

►**A1**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 001	1	1.1.1995

►**A2**	Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea	L 236	33	23.9.2003

Rettificata da:

►**C1** Rettifica, GU L 69 del 29.3.1995, pag. 48 (93/195/CEE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

(93/195/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 93/36/CEE ([2]), in particolare l'articolo 19, punto ii),

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ([3]), modificata da ultimo dalla decisione 93/100/CEE della Commissione ([4]), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi che figurano nel succitato elenco, regionalizzazione oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ([5]), modificata dalla decisione 92/161/CEE ([6]);

considerando che le competenti autorità nazionali in materia veterinaria si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma dell'insorgere di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi degli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), oppure l'adozione di misure di vaccinazione contro tali malattie, oppure, entro un periodo di tempo adeguato, le proposte di modificazione delle norme nazionali relative all'importazione di equidi;

considerando che i cavalli delle varie categorie presentano caratteristiche proprie e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea;

considerando che, tenuto conto dell'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti negli ippodromi e nei luoghi adibiti a competizioni ed a manifestazioni culturali nonché dell'isolamento da equidi di stato sanitario inferiore, è opportuno definire un unico certificato sanitario per la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Salvo il disposto della decisione 92/160/CEE, gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali ►C1 dopo un'esportazione temporanea: ◄

([1]) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
([2]) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
([3]) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
([4]) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.
([5]) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.
([6]) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

▼B

— che rientrano da paesi terzi indicati nella parte I o nella parte II della colonna speciale per gli equidi di cui all'allegato della decisione 79/542/CEE, in cui sono stati temporaneamente esportati o direttamente o dopo essere transitati in altri paesi dello stesso gruppo di cui all'allegato I, della presente decisione;

— che rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato II della presente decisione;

▼M23

— che hanno partecipato a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali in Canada o negli Stati Uniti d'America e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato III della presente decisione;

▼M10

— che, qualora abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup, rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IV della presente decisione;

▼M12

— che hanno preso parte alla «Melbourne Cup» e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato V della presente decisione;

▼M17

— che hanno partecipato alle Japan Cup e alle Hong Kong International Races e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VI della presente decisione;

▼M25

— hanno partecipato alla Endurance World Cup, a prescindere dal paese tra quelli autorizzati a titolo della direttiva 90/426/CEE in cui si svolge la competizione e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VII della presente decisione;

▼M20

— che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato VIII della presente decisione;

▼M24

— che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione.

▼B

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

▼A1

Gruppo A

▼M8

Svizzera, Groenlandia, Islanda

▼B

Gruppo B

▼A2

Australia (AU), Bulgaria (BG), Bielorussia (BY), Croazia (HR), ex Repubblica jugoslava di Macedonia (807), Nuova Zelanda (NZ), Romania (RO), Russia ([1]) (RU), Ucraina (UA), Repubblica federale di Jugoslavia (YU)

▼B

Gruppo C

▼M16

Canada (CA), Hong Kong (HK), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

▼B

Gruppo D

▼M22

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ([1]) (BR), Cile (CL), Costa Rica ([1]) (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ([1]) (MX), Perù ([1]) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

▼B

Gruppo E

▼A2

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Egitto ([1]) (EG), Israele (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Libia (LY), Marocco (MA), Mauritius (MU), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita ([1]) (SA), Siria (SY), Tunisia (TN), Turchia ([1]) (TR)

([1]) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.

▼B

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione nel territorio della Comunità di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a trenta giorni in

▶(1) ***Gruppo A*** ◀

▶(2) **Svizzera, Groenlandia, Islanda** ◀

Gruppo B

▶(4) **Australia, Bulgaria, Bielorussia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Nuova Zelanda, Romania, Russia (1), Ucraina, Repubblica federale di Jugoslavia** ◀

Gruppo C

▶(3) **Canada, Hong Kong, Giappone, Repubblica di Corea, Macao, Malaysia (penisola), Singapore, Thailandia, Stati Uniti d'America** ◀

Gruppo D

▶(6) **Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile (1), Cile, Costa Rica (1), Cuba, Giamaica, Messico (1), Perù (1), Paraguay, Uruguay** ◀

Gruppo E

▶(5) **Emirati arabi uniti, Bahrein, Algeria, Egitto (1), Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritius, Oman, Qatar, Arabia Saudita (1), Siria, Tunisia, Turchia (1)** ◀

Numero del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine e destinazione del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)

a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

— a piedi (2)

oppure

— a mezzo carro ferroviario/autocarro/aeromobile/nave:
(Indicare il mezzo di trasporto e il relativo numero di registrazione, numero del volo o nome depositato, a seconda del caso (2))

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

▶(1) A1
▶(2) M8
▶(3) M16
▶(4)(5) A2
▶(6) M22

▼B

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (3);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) non è rimasto al di fuori del territorio CEE per un periodo ininterrotto superiore a trenta giorni ed è stato importato nel paese di spedizione (1) il (4) da uno Stato membro CEE o da un paese appartenente allo stesso gruppo (vedi sopra); inoltre, dalla sua uscita dal territorio CEE non è mai stato in un paese diverso da quelli dello stesso gruppo; è rimasto in allevamenti posti sotto sorveglianza veterinaria, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante corse, competizioni o manifestazioni culturali;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un allevamento cui si applicano misure restrittive per motivi di polizia sanitaria e non ha avuto contatti con equidi di aziende nelle quali erano applicate misure restrittive per motivi di polizia sanitaria:

i) con riguardo all'encefalomielite equina, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

ii) con riguardo all'anemia infettiva, fino alla data in cui, dopo l'abbattimento dei capi infetti, gli animali restanti abbiano reagito negativamente a due test di Coggins effettuati ad un intervallo di tre mesi,

iii) con riguardo alla stomatite vescicolosa, per un periodo di sei mesi,

iv) con riguardo all'arterite virale equina, per un periodo di sei mesi,

v) con riguardo alla rabbia, per un periodo di un mese a decorrere dall'ultimo caso accertato,

vi) con riguardo al carbonchio ematico, per un periodo di 15 giorni a decorrere dall'ultimo caso accertato.

Se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati macellati o abbattuti e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di trenta giorni a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di quindici giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

La seguente dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante (2), è parte del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto per nave, la validità e prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio.

Data	Luogo	Timbro (*) e firma del veterinario ufficiale

.....

(Nome, in stampatello, qualifica e funzione)

(*) Il colore del timbro dev'essere differente da quello della carta del certificato.

▼B

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (nome in stampatello)

proprietario, o suo rappresentante (2), del cavallo sopra descritto

dichiara quanto segue:

1. Il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente.
2. Le condizioni di cui alla lettera d) del punto III sono soddisfatte.
3. Il cavallo è stato esportato dal territorio CEE il (4).

.....

(Luogo e data) (firma)

(1) Parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/426/CEE del Consiglio, come stabilito dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, ultima versione.
(2) Cancellare la menzione inutile.
(3) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(4) Indicare la data.

▼M23

ALLEGATO III

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in Canada e negli Stati Uniti d'America per un periodo massimo di 90 giorni al fine di partecipare a particolari corse, competizioni o manifestazioni culturali

N. del certificato:

Manifestazione particolare:	Spettacoli negli Stati Uniti d'America nel 2005 realizzati dalla Scuola di equitazione spagnola di Vienna per commemorare il 60° anniversario del salvataggio dei cavalli lipizziani austriaci da parte del generale Patton

Paese terzo di spedizione:
(indicare il paese)

Ministero responsabile:
(indicare il nome del ministero)

I. *Identificazione del cavallo*

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. *Origine del cavallo*

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. *Informazioni sanitarie*

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva equina, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia ([1]);

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

d) da quando è stato introdotto nel paese di spedizione ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore;

▼**M23**

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:

i) se gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate non sono stati tutti allontanati dall'azienda, il divieto è durato:

— per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,

— per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,

— nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;

h) proviene da un'azienda:

i) nella quale non si applicavano divieti relativi alla stomatite vescicolosa e negli ultimi sei mesi l'animale non è venuto a contatto con equidi di aziende nelle quali si applicavano tali divieti ([2]),

oppure

ii) indenne da stomatite vescicolosa nei 30 giorni precedenti la spedizione e nella quale l'animale nei detti 30 giorni è stato protetto da insetti vettori ed è stato sottoposto a uno dei seguenti test sanitari effettuati su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di protezione dai vettori:

— una prova di neutralizzazione del virus con esito negativo, con una diluizione del siero 1:12 ([2]),

oppure

— un test sierologico effettuato, con esito negativo, conformemente al capitolo 2.1.2 del Manuale sulle prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute degli animali (OIE) ([2]);

i) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

▼**M23**

IV. *Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena*

a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese di spedizione il (indicare la data).

b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro della Comunità europea (2) o da (2) (indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore), che fa parte dei paesi dell'America del Nord elencati nel gruppo C dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.

d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione del proprietario (2) del cavallo o del suo rappresentante (2) (che forma parte integrante del presente certificato), il cavallo non ha soggiornato all'esterno della Comunità europea per 90 giorni consecutivi, od oltre, compreso il giorno previsto per il ritorno secondo il presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.

V. L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione, e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. *Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.*

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

.....

Nome in lettere maiuscole e qualifica.

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del modulo stampato.

▼**M23**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto
(indicare il nome del proprietario del cavallo (2) di cui sopra, o del suo rappresentante (2) , in stampatello)

dichiara quanto segue:

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente;

— il cavallo è trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione;

— il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (indicare la data).

.....
(luogo e data) (firma)

(1) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

(2) Cancellare la menzione non pertinente.

▼M10

ALLEGATO IV

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla Dubai Racing World-Cup dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: EMIRATI ARABI UNITI

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h) della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso nel territorio degli Emirati arabi uniti in data (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti riconosciuti, dotati di dispositivi di protezione contro gli insetti vettori e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto negli Emirati arabi uniti.

▼**M10**

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)
Nome e funzione in lettere maiuscole:		
(1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.		

▼M12

ALLEGATO V

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che abbiano partecipato alla "Melbourne Cup" dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo di esportazione: AUSTRALIA

Ministero competente: ministero dell'Agricoltura — AQIS

I. **Identificazione del cavallo**

a) N. del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

con aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g) e h) della decisione 93/195/CEE e che dal giorno del suo ingresso nel territorio dell'Australia in data (meno di 90 giorni) è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle separate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente riconosciuto in Australia.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)

Nome in stampatello e funzione

(1) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

▼M17

ALLEGATO VI

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Japan Cup e alle Hong Kong International Races dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: GIAPPONE (1), HONG KONG (1)

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra soddisfa i requisiti precisati nell'allegato II, punto III, lettere a), b), c), e), f), g), h), della decisione 93/195/CEE e dal giorno del suo ingresso in Giappone (1) o Hong Kong (1), in data (meno di 90 giorni), è rimasto in allevamenti ufficialmente riconosciuti e posti sotto sorveglianza veterinaria ufficiale, alloggiato in stalle isolate e senza venire in contatto con equidi di stato sanitario inferiore, salvo durante le competizioni.

IV. Il cavallo sarà trasferito con un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante riconosciuto in Giappone (1) o Hong Kong (1).

V. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (*)

Nome e funzione in lettere maiuscole.

(*) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

(1) Depennare la dicitura non pertinente.

▼M25

ALLEGATO VII

►(1) CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato alla Endurance World Cup o ai giochi asiatici dopo un'esportazione temporanea di meno di 60 giorni ◄

N. del certificato:

Paese terzo di spedizione:

Ministero responsabile:

I. **Identificazione del cavallo**

(a) Numero del documento di identificazione:

(b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i requisiti di cui al punto III, lettere a), b), c), e), f), g) e h) dell'allegato II della decisione 93/195/CEE e che ha soggiornato in aziende ufficialmente approvate sotto controllo veterinario ufficiale sin dall'entrata nel territorio del (nome del paese esportatore) il (meno di 60 giorni) e che durante tale periodo è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore, tranne che durante le gare.

IV. L'animale è trasferito in un mezzo di trasporto preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato in (nome del paese esportatore).

V. Il presente certificato è valido 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale (1)

Nome in lettere maiuscole e qualifica.

(1) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

► (1) M26

▼**M20**

ALLEGATO VIII

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti dopo la loro esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni

N. del certificato:

Paese terzo speditore: AUSTRALIA [1], CANADA [1], STATI UNITI D'AMERICA [1], HONG KONG [1], GIAPPONE [1], SINGAPORE [1], EMIRATI ARABI UNITI [1]

Ministero responsabile: MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per aereo:
(indicare il numero del volo)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo sopra descritto risponde ai seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia [2];

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

d) da quando è stato introdotto nel paese speditore, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore, tranne durante le corse;

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi 6 mesi non sono stati registrati casi di morva;

▼**M20**

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che, a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria soggetti alle seguenti condizioni:

i) se non tutti gli animali delle specie sensibili ad una o più delle malattie di seguito citate che si trovavano nell'azienda ne sono stati allontanati, il divieto è durato:

— per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi colpiti dalla malattia,

— per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario ad eseguire due test di Coggins a tre mesi di distanza l'uno dall'altro su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,

— sei mesi per la stomatite vescicolosa,

— sei mesi per l'arterite infettiva equina,

— un mese a decorrere dall'ultimo caso di rabbia accertata,

— quindici giorni a decorrere dall'ultimo caso di carbonchio ematico accertato;

ii) se tutti gli animali dell'azienda appartenenti a specie sensibili sono stati abbattuti o allontanati dall'azienda e se i locali sono stati disinfettati, il periodo di divieto è di 30 giorni, a decorrere dalla data di eliminazione degli animali e di disinfezione dei locali, tranne in caso di carbonchio ematico, con riguardo al quale la durata del divieto è di 15 giorni;

h) non ha, a quanto mi consta, avuto contatti con equidi colpiti da malattie contagiose o infettive nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. **Informazioni concernenti il soggiorno e la quarantena**

a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese speditore il (inserire la data).

b) Il cavallo è arrivato nel paese speditore in provenienza da uno Stato membro della Comunità europea [1] o da [1] (inserire il nome del paese in provenienza dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore), che fa parte dei paesi sopra elencati.

c) Al momento dell'introduzione nel paese speditore, il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle previste nel presente certificato.

d) Per quanto accertabile e sulla base dell'acclusa dichiarazione del proprietario [1] del cavallo o di chi ne fa le veci [1], la quale forma parte integrante del presente certificato, il cavallo non ha soggiornato fuori della Comunità europea per più di 90 giorni consecutivi, compreso il giorno previsto per il ritorno secondo il presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi sopra elencati.

V. L'animale sarà trasferito mediante un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo tale che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale [3]

Nome e funzione in lettere maiuscole.

▼**M20**

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ……
[nome del proprietario del cavallo di cui sopra, o di chi ne fa le veci, in caratteri a stampatello]

dichiara:

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza venire in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,

— il cavallo è trasferito unicamente tra luoghi riconosciuti per i cavalli che partecipano a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati Arabi Uniti,

— il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il (inserire la data).

…… , ……
(Luogo, data) (Firma)

(1) Depennare la dicitura non pertinente.
(2) Il certificato deve essere rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso il luogo di destinazione oppure l'ultimo giorno lavorativo precedente l'imbarco.
(3) Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo a stampa.

▼M24

ALLEGATO IX

CERTIFICATO SANITARIO

per la reintroduzione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea di meno di 90 giorni ai fini della partecipazione a gare ippiche per i Giochi olimpici, relative gare preliminari di prova e Giochi paralimpici

N. del certificato:

Manifestazione particolare:

Gara di prova preliminare per i Giochi olimpici in (1)

Giochi olimpici in (1)

Giochi paralimpici in (1)

Paese terzo di spedizione:
(indicare il paese)

Ministero responsabile:
(indicare il nome del ministero)

I. **Identificazione del cavallo**

a) Numero del documento di identificazione:

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. **Origine del cavallo**

Il cavallo è spedito da:
(luogo di spedizione)

a:
(luogo di destinazione)

per via aerea (1):
(indicare il numero del volo)

per trasporto stradale (1):
(indicare il numero della targa)

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. **Informazioni sanitarie**

Il sottoscritto certifica che il cavallo di cui sopra possiede i seguenti requisiti:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa la encefalomielite equina venezuelana, VEE), anemia infettiva, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio ematico;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun segno clinico di malattia (2);

c) non è destinato alla macellazione nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie infettive o contagiose;

d) da quando è stato introdotto nel paese speditore, ha soggiornato in aziende sotto controllo veterinario, è stato alloggiato in stalle separate e non è venuto a contatto con altri equidi di stato sanitario inferiore, tranne durante le gare;

▼**M24**

e) proviene dal territorio (o, nei casi di regionalizzazione ufficiale a norma della legislazione comunitaria, da una parte del territorio) di un paese terzo nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana,

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina,

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

f) non proviene dal territorio o dalla parte di territorio di un paese terzo che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina;

g) non proviene da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria, né è venuto a contatto con equidi provenienti da un'azienda alla quale si applicavano divieti per motivi di polizia sanitaria e soggetti alle seguenti condizioni:

i) se non tutti gli animali appartenenti a specie sensibili a una o più delle malattie di seguito citate sono stati allontanati dall'azienda, il divieto è durato:

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— per l'encefalomielite equina, sei mesi a decorrere dalla data di abbattimento degli equidi affetti dalla malattia o del loro allontanamento dall'azienda,

— per l'anemia infettiva equina, il tempo necessario per effettuare due test di Coggins a un intervallo di tre mesi, con esito negativo, su campioni prelevati dagli animali rimasti nell'azienda dopo l'abbattimento degli animali infetti,

— nel caso della rabbia, un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio ematico, 15 giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti gli animali appartenenti a specie sensibili alla malattia sono stati macellati o allontanati dall'azienda, il periodo di divieto è di 30 giorni, o di 15 giorni in caso di carbonchio ematico, a decorrere dalla data di pulizia e disinfezione dei locali a seguito dell'eliminazione o dell'allontanamento degli animali;

h) a conoscenza del sottoscritto non ha avuto contatti con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nel corso degli ultimi quindici giorni.

IV. **Informazioni in merito al soggiorno e alla quarantena:**

a) Il cavallo è entrato nel territorio del paese speditore il *(inserire la data).*

b) Il cavallo è arrivato nel paese di spedizione da uno Stato membro dell'Unione europea ([1]) o da ([1]) *(indicare il nome del paese dal quale il cavallo è arrivato nel paese esportatore),* che fa parte dei paesi elencati nello stesso gruppo sanitario dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

c) Al momento dell'introduzione nel paese di spedizione il cavallo era soggetto a condizioni di polizia sanitaria almeno altrettanto rigorose di quelle fissate dal presente certificato.

d) Per quanto sia possibile accertare e in base all'acclusa dichiarazione (che forma parte integrante del presente certificato) del proprietario ([1]) o del rappresentante del proprietario ([1]) del cavallo, il cavallo non ha soggiornato fuori dell'Unione europea per 90 giorni consecutivi od oltre, compreso il giorno del ritorno previsto nel presente certificato, né ha soggiornato fuori dei paesi di cui sopra.

▼M24

V. L'animale è trasferito in un veicolo preventivamente pulito, disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e costruito in modo che durante il trasporto non possano fuoriuscire escrementi, strame o foraggio.

VI. Il presente certificato ha una validità di 10 giorni.

Data	Luogo	Timbro e firma del veterinario ufficiale ([3])

Nome in stampatello e qualifica:

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
[nome in stampatello del proprietario ([1]) o del rappresentante del proprietario ([1]) dell'animale sopra descritto]

dichiara quanto segue:

— il cavallo sarà trasferito direttamente dal luogo di spedizione al luogo di destinazione senza entrare in contatto con altri equidi di stato sanitario non equivalente,

— il cavallo sarà trasferito solo tra aziende sotto il controllo delle autorità competenti centrali del paese di spedizione,

— il cavallo è stato esportato da uno Stato membro dell'Unione europea il *(inserire la data).*

.....,
(luogo e data) (firma)

([1]) Cancellare la menzione non pertinente.

([2]) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'animale è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso l'Unione europea o l'ultimo giorno lavorativo precedente.

([3]) Il colore del timbro e della firma dev'essere diverso da quello del modello stampato.